

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO URGENTE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA


Servizio Acquisti di Area Vasta
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna
Tel. +39.051.6079918 - fax +39.051.6079989
Sabrina.arbizzani@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



INDICE

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA D.A.	6
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEGLI AEROMOBILI.....	8
Art. 4 – EQUIPAGGI DI CONDOTTA	12
Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
Art. 6 – INADEMPIMENTI E PENALI	16
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
Art. 8 – INVARIABILITA' DELLE TARIFFE.....	19
Art. 9 – STATO DELL'AEROMOBILE.....	20
Art. 10 – ASSICURAZIONI	20
Art. 11 – COMPENSI.....	21
Art. 12 – INFORMAZIONI AL PERSONALE SANITARIO.....	24
Art. 13 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ' E QUALITÀ'.....	24
Art. 14 – COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	25
Art. 15 – DURATA DEL CONTRATTO.....	25
Art. 16 – PERIODO DI PROVA	26
Art. 17– RAPPRESENTANTE DELLA DITTA.....	26
Art. 18 – SUBAPPALTO	27
Art. 19 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA D.A.	27
Art. 20 – ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEI SERVIZI NEL CASO DI INSOLVENZA O DI COMPLETAMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO.....	28
Art. 21 – DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	28
Art. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	28
Art. 23 – RESPONSABILITA'.....	29
Art. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	29
Art. 25 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO.....	30
Art. 26 – REVISIONE DEI PREZZI	33
Art. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI.....	33
Art. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	34
Art. 29 – CLAUSOLA DI WHISTLEBLOWING.....	35
Art. 30 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITA' DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA.....	35
Art. 31 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	37



Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Centrale Operativa 118 Emilia Est, presso il Presidio Ospedaliero Maggiore "C.A. Pizzardi" in Via Largo Bartolo Nigrisoli n. 2 – Bologna coordina gli interventi di emergenza sanitaria extraospedaliera.

Nell'ambito dei compiti istituzionali della Centrale Operativa 118 Emilia Est, rientrano i trasporti sanitari effettuati mediante l'impiego di mezzi aerei, sia sul territorio nazionale che internazionale, in situazioni di urgenza. Tali trasporti, ove ritenuto opportuno in base a una valutazione preliminare, possono avvalersi di aeroplani che devono essere operati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 965/2012 e sue ss.mm.ii., e dalla normativa nazionale vigente.

L'utilizzo prioritario di aeromobili è previsto per il trasporto di organi, tessuti, cellule, materiali biologici, dispositivi dedicati ed équipe mediche coinvolte in attività trapiantologiche, secondo quanto stabilito dal nuovo Accordo Nazionale Trapianti (G.U. Serie Generale n.191 del 19-08-2025), che garantisce sicurezza, tracciabilità e tempestività nella consegna, e dalla delibera di recepimento regionale dell'Accordo STATO REGIONI 2025 (in allegato).

Il servizio può essere esteso anche al trasporto di pazienti assistiti che necessitano di interventi chirurgici urgenti, subordinatamente alle caratteristiche tecniche e operative dell'aeromobile impiegato. In particolare, devono essere rispettati i requisiti di configurazione approvata, il numero di posti disponibili in cabina passeggeri e la presenza di equipaggiamenti sanitari installati o installabili, come previsto dalle norme aeronautiche.

La disponibilità dell'aeromobile si intende concessa in via esclusiva alla Committente a decorrere dall'inizio del volo di posizionamento verso la prima sede operativa indicata dalla stessa, e permane fino al completamento della missione, come definita nel piano operativo di volo. Tale esclusività è regolata nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa aeronautica nazionale e dell'Unione Europea applicabile ai servizi di trasporto sanitario con mezzi aerei.

Il presente Capitolato disciplina le modalità di affidamento del servizio di trasporto sanitario aereo a Operatori qualificati, in possesso delle certificazioni previste dalla normativa nazionale ed europea, che garantiscano elevati standard di sicurezza, efficienza e qualità nell'esecuzione delle missioni richieste. Gli Operatori devono essere in grado di configurare l'aeromobile secondo le esigenze cliniche e logistiche della missione, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sanitarie vigenti. A tal fine si allega l'elenco delle attrezzature che dovranno essere trasportate con l'aeromobile. Si precisa che tale documento in allegato può essere soggetto a variazioni in seguito a cambiamenti clinico-organizzativi della rete donativa-trapiantologica RER coordinati dal CRT-ER.

L'organizzazione del trasporto aereo per organi ed équipe fa riferimento ad un complesso di norme e di linee guida tra le quali, a titolo non esaustivo, si citano:

- Regolamento (UE) 965/2012 e ss.mm.ii., concernente i requisiti tecnici e le procedure amministrative per le operazioni di volo;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Principi concernenti il coordinamento dei trasporti connessi con le attività»



trapiantologiche e requisiti inerenti al sistema di trasporto». (Rep. atti n. 124/CSR). (25A04603) (GU Serie Generale n.191 del 19-08-2025);

- Documento del Centro Nazionale Trapianti concernente le attività di coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche e requisiti inerenti al sistema di trasporto di organi, modificativo ed integrativo degli Allegati A e B dell'ACSR del 25 marzo 2015 (REP. ATTI 55/2015) approvato nella seduta del CNT del 23 marzo 2023;
- Linea guida del Centro Nazionale Trapianti, con documento "Requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi" – Edizione Aprile 2015 ed aggiornamento Gennaio 2019;
- Chiarimenti e precisazioni in ordine ai requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi" del Centro Nazionale Trapianti del 19.01.2017;
- Comunicazione del Centro Nazionale Trapianti del 12.02.2019, avente per oggetto: "nota concernente il trasporto aereo di strumentazioni alimentate con batterie al litio".
- Decreto 19 novembre 2015 in Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti fa attualmente riferimento a quanto previsto dalle linee Guida approvato il 21 dicembre 2006 dalla Conferenza Stato Regioni.
- Norme UNI EN 13718:2021 Parti 1 & 2.

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto ai sensi della Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute ("Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici"), ove applicabile, nonché delle raccomandazioni emanate dalle Organizzazioni che si occupano del problema del trasporto di merci pericolose e delle linee guida diffuse dall'OMS relative al trasporto delle sostanze infettive e dei campioni diagnostici.


Gli Operatori Aerei che prendono parte alla gara devono rispettare i contenuti del D.L. 179/2012 (inerente misure per la crescita, l'innovazione e la digitalizzazione).

Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti e senza pregiudizio per l'applicabilità di ulteriori disposizioni non espressamente citate nel presente documento, si precisa che durante il periodo di vigenza contrattuale potranno intervenire nuove discipline e aggiornamenti normativi successivi alla presente edizione.

La Ditta Aggiudicataria (di seguito D.A.) è tenuta ad adeguarsi alle normative future e agli eventuali requisiti aggiuntivi derivanti da accordi specifici relativi alla tipologia del servizio, senza possibilità di richiedere aumenti di costo, salvo quelli oggettivamente verificabili e quantificabili, in conformità ai principi di trasparenza e tracciabilità stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Di particolare rilevanza, per l'impatto sull'organizzazione del servizio e sulle modalità operative del trasporto sanitario aereo, si evidenziano i seguenti requisiti:

- **Tracciabilità** delle diverse fasi del trasporto, con identificazione univoca dell'organo, localizzazione in tempo reale lungo tutto il percorso, e rispondenza dei



sistemi di monitoraggio ai requisiti di interoperabilità con i software delle Centrali Operative 118 regionali.

La rilevazione dei dati di attività (geolocalizzazione e monitoraggio della temperatura) deve essere garantita in ogni fase delle missioni tramite l'uso di sistemi idonei informatizzati, attraverso una cooperazione applicativa fra C.O. 118 e CRT-ER.

- **Protezione degli organi** mediante fissaggio sicuro dei contenitori già in uso presso i Centri Trapianti, come da allegato, durante tutte le fasi del trasporto, e possibilità di carico dei presidi per la perfusione attiva, in conformità con quanto stabilito nell'Allegato B del nuovo Accordo Nazionale Trapianti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Art. 1.1 – ACRONIMI E GLOSSARIO

ARC: Airworthiness Review Certificate.

ATPL: Airline Transport Pilot License.

CAT: Commercial Air Transport.

CNT: Centro Nazionale Trapianti.

C.O.: Centrale Operativa 118.

COA: Certificato di Operatore Aereo.

CPL: Commercial Pilot License.

CRT-ER: Centro Riferimento Trapianti dell'Emilia Romagna.

CS: Certification Specifications.

CVR: Cockpit Voice Recorder.

D.A.: Ditta Aggiudicataria.

D.G.: Dangerous Goods.

D.L.: Decreto Legge.

EASA: European Aviation Safety Agency.

ENAC: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

ERP: Emergency Response Plan.

FAR: Federal (USA) Aviation Regulations.

FDM: Flight Data Monitoring.


FDR: Flight Data Recorder.

ICAO: International Civil Aviation Organization.

JAR: Joint (European) Aviation Requirements.

SMS: Safety Management System.

Con riferimento al processo di attivazione del servizio oggetto di appalto, si identifica la seguente terminologia:



Preavviso: Richiesta di preavviso di disponibilità all'utilizzo dell'aeromobile, inviata dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est alla D.A.

Disdetta: Comunicazione da parte della Centrale Operativa 118 Emilia Est alla D.A. di disdetta della iniziale richiesta dell'aeromobile.

Conferma: Conferma della necessità di trasporto organo e/o equipe medica e/o trasporto di paziente con barella, da parte della Centrale Operativa 118 Emilia Est.

Riscontro: Verifica da parte della D.A. degli aeroporti più competitivi per la missione richiesta, del loro stato di operatività e dei tempi di volo previsti.

Missione: Insieme delle tratte eseguite/che si prevede di eseguire con l'aeromobile della D.A. per soddisfare la richiesta di trasporto organo e/o equipe medica e/o trasporto di paziente con barella, da parte della Centrale Operativa 118 Emilia Est; la missione comprende il volo di posizionamento iniziale dell'aeromobile dalla propria base operativa o da altro aeroporto verso l'aeroporto concordato con la Centrale Operativa 118 Emilia Est, e il volo finale di riposizionamento (al termine della missione) verso la propria base operativa o altro aeroporto.

Tratta: singolo volo effettuato da un aeroporto ad un altro con l'aeromobile della D.A., a seguito della richiesta di trasporto organo e/o equipe medica e/o trasporto di paziente con barella, da parte della Centrale Operativa 118 Emilia Est. L'insieme delle tratte effettuate costituisce una singola missione.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA D.A.


All'atto della partecipazione alla gara e per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto, la D.A., nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione Europea (UE), con particolare riferimento al Regolamento UE 965/2012, e ss.mm.ii., deve:

- Avere e mantenere il possesso di COA (Certificato di Operatore Aereo) rilasciato dalla competente Autorità aeronautica che ne attesti la titolarità a fornire i servizi oggetto di appalto;
- Avere e mantenere aggiornato l'organigramma aziendale completo dei nominativi, delle rispettive funzioni e delle qualifiche possedute dal personale necessario per il mantenimento del COA.

Per quanto concerne i requisiti giuridici e tecnico-professionali la D.A. deve:

- avere il principale centro di attività e la sede legale in un paese membro UE;
- avere come attività principale il trasporto aereo commerciale (CAT);
- essere e rimanere di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri. Il controllo effettivo sull'impresa deve essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini;
- dimostrare di avere la necessaria capacità tecnico-professionale per lo svolgimento dell'attività programmata.

Per i servizi richiesti dal presente Capitolato, avuta la conferma dell'aggiudicazione, la D.A. si deve coordinare con il RUP (Responsabile Unico di Progetto) e il DEC (Direttore esecuzione contratto) e suoi collaboratori specialisti per area di competenza della Committente e recepire le condizioni e le modalità di coordinamento, ed esecutive del servizio.



La D.A., con estensione anche alla Ditta di Manutenzione, sia essa parte integrante dell'organizzazione della D.A. o contrattata, deve avere attuato un "Sistema di Gestione" (Management System) secondo i requisiti dei Regolamenti UE 965/2012 e 1321/2014 (Part CAMO / 145), che comprenda almeno i seguenti elementi:

1. Analisi dei potenziali pericoli (hazards) e rischi associati (risk assessment), con particolare riguardo alle operazioni oggetto del presente Capitolato. Tale analisi deve essere completata con le azioni di mitigazione applicabili.
2. Obiettivi (target) e relativi indicatori mirati al miglioramento delle operazioni negli ambiti tanto della sicurezza del volo quanto per le caratteristiche del trasporto secondo i requisiti indicati nelle discipline di riferimento. Adeguati obiettivi e relativi indicatori devono essere sviluppati per i processi di gestione delle Operazioni di Volo, Aeronavigabilità Continua e Manutenzione, accettazione ed esecuzione delle missioni.
3. Addestramento sui principi ed il funzionamento del "Safety Management System" per tutto il personale tecnico / operativo della D.A.
4. Un Piano di risposta di emergenza (Emergency Response Plan - ERP), condiviso per gli aspetti di interfaccia con la Committente.
5. Un sistema, preferibilmente computerizzato (database), di gestione in termini investigativi e statistici, dei dati sensibili per la sicurezza del volo e per la tipologia del trasporto, provenienti dagli indicatori e dai "Safety Reports".

È raccomandata l'implementazione di un sistema non punitivo di Flight Data Monitoring (FDM), integrato nel piano di gestione dell'Operatore, le cui caratteristiche soddisfino i requisiti del Regolamento UE 965/2012 (Annex III – Part-ORO.AOC.130).

La D.A. deve avere implementato un sistema di monitoraggio della conformità ("Compliance Monitoring") ai requisiti delle norme Reg. UE 965/2012, Part M e Part 145 estesi alla tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato.

Negli allegati al manuale CAME deve essere espressamente indicata l'Impresa Approvata Parte-145 (in Italia o all'estero) presso la quale la D.A. fa eseguire gli interventi di manutenzione non effettuati in proprio.


La D.A. deve garantire **contemporaneamente** la piena e completa disponibilità **(1)** di almeno **2 (due) velivoli** che rispettano le caratteristiche di seguito riportate, da destinare al servizio, nei tempi stabiliti negli articoli seguenti e senza pregiudizio di orario nell'arco delle 24 ore, specificando il luogo che funge da base operativa **(2)**.

(1). Con riferimento alla modalità con la quale provare l'effettiva disponibilità di almeno 2 (due) velivoli, la documentazione può consistere nel certificato di proprietà o nell'attestazione di leasing aeronautico o equivalenti o un accordo di disponibilità esclusiva con il proprietario qualora non ancora in disponibilità dell'Operatore.

(2). Con riferimento alla base operativa, nel caso di Operatori Aerei con COA non italiano, questi devono fornire evidenza di disporre localmente di supporto, come minimo, da parte di una struttura di manutenzione certificata in accordo ai requisiti EASA parte 145 con capacità di Line Maintenance H24 per 365gg/anno per ogni esigenza conseguente ad eventi AOG (Aircraft On Ground).

Per ogni aeromobile proposto per il servizio, deve essere fornita evidenza di:

- Titolo di possesso (Certificato di Immatricolazione o altro documento che ne attesti la disponibilità)



- Identificazione per tipo/variante di tipo
- Marche di immatricolazione
- Anno di fabbricazione
- Anno di prima immatricolazione
- Ore totali di cellula e motori
- Certificato di aeronavigabilità e associato Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC)
- Certificato acustico
- Licenza di stazione radio
- Certificato di assicurazione (per i termini, vedere il successivo art. 10).

Qualora la D.A., per assolvere al proprio servizio ovvero a specifiche funzioni aggiuntive, ricorra ad aeromobili nella disponibilità di altri Operatori, deve attivarsi per ottenere approvazione del noleggio in modo tale da rimanere comunque unico responsabile nei confronti della Committente delle operazioni di volo effettuate per conto di quest'ultima.

La D.A. deve fornire evidenza di disporre di idonee infrastrutture di terra, tra le quali le seguenti:

- locali/uffici per lo svolgimento delle attività lavorative e gestionali previste nei termini delle approvazioni emesse dalla competente Autorità aeronautica.
- (preferibilmente) hangar per il ricovero e lo svolgimento di attività manutentive sugli aeromobili.

Gli Operatori di altri paesi UE sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal D. L. 179/2012.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEGLI AEROMOBILI

Art. 3.1 – VELIVOLI


I velivoli da destinare al servizio devono essere plurimotori preferibilmente del tipo turbo jet.

Gli aeromobili devono essere certificati in accordo alle norme aeronautiche JAR 25, o EASA CS 25, o FAR PART 25 (prevista per aeroplani con massa massima al decollo superiore a 5.700kg); aeromobili in offerta certificati con massa massima al decollo inferiore a 5.700kg, devono comunque soddisfare i requisiti di equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza previsti dalle norme di certificazione JAR 25, o EASA CS 25, o FAR PART 25, quando disponibili e approvati per l'aeromobile tipo / variante di tipo in offerta.

Al momento dell'impiego, l'età massima degli aeromobili offerti per il servizio deve essere non superiore a **24 (ventiquattro) anni**; l'arco temporale è inteso a partire dalla data di prima immatricolazione dell'aeroplano. **In fase di offerta, costituisce criterio premiale** la presentazione di aeromobili con età inferiore ai 24 anni.

Nota. In fase di esecuzione del servizio, nel caso di impiego di aeroplani che per tipologia e/o marche di immatricolazione non risultano tra quelli già concordati con la Committente, ricorrono le condizioni specificate al successivo art.8.1.

Al fine di garantire una completa, corretta ed efficiente standardizzazione e tracciabilità di tutta la missione gli aeromobili e/o i dispositivi utilizzati devono essere equipaggiati con idonei dispositivi tecnologici finalizzati alla registrazione e trasmissione informatizzata in tempo reale e in continuo dei dati relativi alla missione.



In ragione delle varie tipologie di servizio prevedibili (vedere successivo art. 3.2), per ciascun aeromobile dovranno essere previste tre configurazioni di cabina:

- a) Configurazione base - almeno 6 passeggeri con predisposizione trasporto dei contenitori isotermici e dei materiali e apparecchiature sanitarie necessarie;
- b) Configurazione 1 – paziente barellato con rack per apparati elettromedicali e almeno 4 pax;
- c) Configurazione 2 - paziente non barellato con rack per apparati elettromedicali e almeno 4 pax;

Ciascuna configurazione dovrà essere approvata EASA e l'installazione ovvero cambio di configurazione, dovrà essere certificata da idonea ditta di manutenzione approvata Part 145.

Il materiale soggetto a temperatura controllata dovrà essere collocato in cabina (es. apparecchiature elettromedicali e contenitori con materiale biologico).

Costituisce criterio premiale in fase di offerta la soluzione tecnica adottata che riporta il tempo inferiore necessario per effettuare i cambi configurazione, come dichiarato dal Costruttore.


La documentazione di certificazione di ciascuna configurazione dovrà includere dettagliate procedure per:

- a) Installazione/rimozione della barella.
- b) Installazione/rimozione del rack sanitario e apparati medicali (fissati con appositi "retainers").
- c) Istruzioni per la manutenzione e le ispezioni ripetitive (ICA).
- d) Supplemento al Manuale di Volo e di caricamento dell'aeromobile.
- e) Aggiornamento/appendice alla Parte B del Manuale Operativo dell'Operatore con le istruzioni dettagliate per l'ingresso e l'uscita dall'aeromobile del paziente barellato.
- f) Procedura per l'imbarco, il vincolo e lo sbarco del contenitore isotermico per trasporto organi.
- g) Procedure NORMAL and EMERGENCY per fornire assistenza al paziente con o senza barella.

All'interno della cabina degli aeromobili impiegati per il trasporto di organi devono essere predisposti, in conformità alle Linee Guida del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e alle disposizioni tecniche della competente Autorità aeronautica, tutti gli elementi necessari per:

- l'imbarco e l'alloggiamento in sicurezza dei contenitori isotermici;
- l'ancoraggio stabile e certificato dei dispositivi di trasporto;
- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature per la perfusione attiva degli organi.

I contenitori isotermici devono essere collocati in modo da garantire la protezione meccanica e termica durante tutte le fasi del volo, con sistemi di fissaggio conformi agli standard di sicurezza aeronautica approvati dalla competente Autorità aeronautica. Tali sistemi devono assicurare la stabilità del carico, la compatibilità con le configurazioni di cabina e la non interferenza con le operazioni di volo.



Inoltre, l'aeromobile deve essere dotato di **impianti di alimentazione compatibili** con le apparecchiature di perfusione, in grado di garantire continuità operativa durante il trasporto, come previsto dal nuovo Accordo Nazionale sul Coordinamento dei Trasporti Trapiantologici pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Costituisce criterio premiale in fase di offerta la conformità dimostrata allo standard UN EN 13718 Part 2 per quanto riguarda le dimensioni / gli spazi disponibili nelle varie configurazioni di cabina.


In considerazione della natura del servizio richiesto, alle condizioni di missione attese per il servizio, gli aeromobili in offerta devono garantire le seguenti prestazioni:

- Velocità di crociera non inferiore a 350 nodi TAS (True Air Speed);
- Quota di tangenza operativa uguale o superiore a 35.000ft (FL350);
- Cabina pressurizzata con differenziale compreso fra 8 e 9 psi;
- Autonomia pari ad almeno 2.500 km o 3 ore di volo in configurazione standard alla velocità di crociera non inferiore a 350 nodi TAS.

Gli aeromobili devono inoltre disporre delle seguenti caratteristiche, dotazioni ed equipaggiamenti:

- Certificazione per la condotta di volo in accordo alle regole del volo strumentale (IFR) e in condizioni di formazione di ghiaccio, dotati quindi di sistemi di prevenzione della formazione di ghiaccio (anti-ice)
- Approvazione per avvicinamenti strumentali di precisione tipo B "Category I" (CAT I);
- FDR (Flight Data Recorder)
- CVR (Cockpit Voice Recorder)
- ELT (Emergency Locator Transmitter) operativo sulle frequenze VHF (121.5 MHz) e satellitari (406 MHz)
- TAWS (Terrain Awareness Warning System)
- ACAS II (Airborne Collision Avoidance System)
- Sistemi per la navigazione aerea RNAV
- Configurazione cabina approvata per il trasporto di almeno 6 passeggeri, nonché di tutte le attrezzature sanitarie necessarie
- Assumono carattere preferenziale il possesso delle seguenti approvazioni rilasciate dalla competente Autorità aeronautica in accordo al Reg. UE 965/2012 Annex V – Specific Approvals - Part SPA:
 - a) Subpart B - Performance-Based Navigation (PBN) - RNP AR APCH;
 - b) Subpart D - operations in airspace with Reduced Vertical Separation Minima - (RVSM)
 - c) Subpart E - Low Visibility Operations (LVO)
 - d) Subpart G - Transport of Dangerous Goods (DG)

Per i velivoli offerti, l'approvazione per avvicinamenti di precisione di tipo B "Category II" (CAT II) corredati della relativa specifica operativa (ENAC Operation Specification Easa form 139 allegata alla AOC), **costituisce criterio premiale**.



Art.3.2 – SERVIZI RICHIESTI

Art.3.2.1 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI

Il servizio di trasporto sanitario aereo include, oltre all'equipaggio di volo, la seguente configurazione:

- a) Trasporto di una **équipe sanitaria composta da almeno 6 persone**, con configurazione della cabina completa di tutte le apparecchiature e attrezzature sanitarie eventualmente occorrenti, come dettagliato nel presente Capitolato.

Per questa tipologia di servizio, devono essere comprese le attrezzature sanitarie necessarie in funzione delle condizioni cliniche previste, e l'aeromobile deve essere predisposto per:

- il **fissaggio sicuro dei contenitori isotermitici** per il trasporto di organi, come previsto dalle Linee Guida CNT e approvato da ENAC;
- a **disponibilità di alimentazione elettrica** compatibile con i presidi per la perfusione attiva;
- la **compatibilità con i sistemi di tracciabilità** e monitoraggio richiesti dalle Centrali Operative 118 regionali. La D.A. dovrà acquisire una licenza per un software gestionale analogo a quello attualmente in uso presso l'Azienda USL di Bologna per la gestione del servizio di trasporto terrestre di materiale biologico (compresi organi) e non biologico, fornito a suo tempo dalla Ditta assegnataria della procedura di gara.
- Attrezzature sanitarie e apparecchiature come di seguito specificate all'art. 3.2.2.

Tipologia dei servizi aggiuntivi

In sede di offerta il concorrente è tenuto a specificare, anche allegando adeguata documentazione tecnica sia pure con altro aeromobile diverso per tipologia e configurazioni da quello per il trasporto organi, se ha le capacità ad assolvere le seguenti necessità, indicando altresì nell'Offerta Economica eventuali maggiori costi afferenti.


Alle condizioni espresse in sede di offerta per disponibilità ad assolvere il servizio aggiuntivo, la configurazione dell'aeromobile e la tipologia del trasporto, l'uso delle attrezzature sanitarie a bordo, devono risultare approvati dalla competente Autorità Aeronautica.

Servizio aggiuntivo:

- a) Trasporto di almeno **n.1 paziente barellato, 1 caregiver** e di una **équipe sanitaria composta da 4 persone**.

L'aeromobile deve essere configurato per consentire l'imbarco, l'alloggiamento in sicurezza e l'ancoraggio della barella, nonché l'alimentazione elettrica (da 100 a 240 V, potenza minima 400 W) di tutte le apparecchiature sanitarie necessarie al buon esito della missione, in conformità con i requisiti tecnici posti dalla competente Autorità aeronautica per il trasporto sanitario (comunemente definito "MEDEVAC").

Sarà valutata la presentazione, nel progetto, di eventuali "Servizi accessori-integrativi" in aggiunta ai servizi di volo richiesti nel presente capitolato speciale.



Art.3.2.2 – ATTREZZATURE SANITARIE

Laddove richiesto, la D.A. dovrà garantire il trasporto, oltre che delle équipe mediche, anche di pazienti e delle attrezzature e apparecchiature sanitarie di seguito specificate.

La configurazione del velivolo con barella installata deve essere **preventivamente approvata dalla competente Autorità aeronautica**, inclusa la barella stessa, e corredata da **floor plan in scala** che ne evidenzia la disposizione interna e la compatibilità con le norme aeronautiche vigenti.

L'aeromobile dovrà essere dotato di sistemi che consentano:

- **l'imbarco e l'ancoraggio in sicurezza del paziente**, secondo le prescrizioni tecniche per il trasporto sanitario MEDEVAC;
- il trasporto del paziente con le seguenti apparecchiature mediche, con relative dimensioni e requisiti elettrici:
 - Dispositivo di supporto respiratorio e circolatorio extracorporeo (ECMO)
 - Ventilatore polmonare
 - Monitor multiparametrico
 - Pompe di infusione
 - Ossigenoterapia
 - Aspiratore medico-chirurgico

A tal fine, dovrà essere disponibile **uno spazio dedicato** accanto al paziente, di dimensioni indicative **70 x 100 cm**, per il collocamento delle apparecchiature, e un numero congruo di prese elettriche da 220V (indicativamente 3), con impianto elettrico idoneo all'alimentazione di **apparecchiature biomediche di supporto vitale**, con parte applicata al paziente, e in grado di garantire **continuità di esercizio per tutta la durata del volo**.

Inoltre, l'aeromobile dovrà essere predisposto per:

- l'imbarco e l'ancoraggio in sicurezza dei **contenitori isotermici** in dotazione alle équipe di prelievo per il trasporto di organi;
- il trasporto di **apparecchiature per la perfusione e il ricondizionamento degli organi**, che dovranno essere correttamente alloggiare, posizionate e fissate, in modo da garantire la **conservazione ottimale** dell'organo durante il volo, come previsto dal nuovo Accordo Nazionale Trapianti.

L'elenco dei beni e delle attrezzature elettromedicali attualmente in uso, con indicazione dei relativi pesi e dimensioni, è riportata all'allegato n. 5 della documentazione di gara. Tale elenco può essere soggetto a variazioni durante il periodo contrattuale.

Art. 4 – EQUIPAGGI DI CONDOTTA

A valere per tutto il personale di condotta, a prescindere dalla tipologia di aeromobile, è richiesto:

- la conoscenza perfetta della lingua italiana, parlata e scritta

NOTA. *L'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana, DI ALMENO UN COMPONENTE DELL'EQUIPE, per personale non italiano è comprovata dal*



possesso di un certificato almeno di livello C1, secondo lo standard europeo QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue).

- la frequenza di sessioni periodiche al simulatore di volo, coerente con il tipo di aeromobile su cui sono impiegati, con almeno una sessione annuale che deve comprendere il controllo di professionalità (Proficiency check)
- soddisfare i requisiti di attività recente al momento di inizio della missione

L'equipaggio di condotta minimo è sempre composto da due piloti qualificati in accordo ai requisiti riportati di seguito.

La D.A. deve disporre di un adeguato numero di piloti per garantire il servizio H24; è richiesta la disponibilità di almeno 2 Comandanti e 2 Copiloti per tipologia di aereo, di cui almeno un Comandante assunto a tempo pieno che sia in possesso della qualifica TRI/SFI (Type Rating Instructor/Synthetic Flight Instructor), e della qualifica TRE/SFE (Type Rating Examiner/Synthetic Flight Examiner) sul tipo di aereo.

In fase di offerta, **sono oggetto di valutazione** i curricula relativi alle risorse sopra indicate (almeno 2 Comandanti e 2 Copiloti per ciascuna tipologia di velivolo in offerta).

Art. 4.1. – COMANDANTE

Turbojet

Licenza ATPL (Airline Type Pilot Licence);

- 4.000 ore totali di volo, di cui almeno 1.200 al comando di velivoli impiegati in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT);
- 2.500 ore totali su velivoli jet, di cui 1.500 sul tipo o similare;

o in alternativa: 2.500 ore totali, di cui 1.000 sul tipo di velivolo o similare impiegato in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT), previo superamento del corso di comando interno, approvato dalla competente Autorità aeronautica, con un minimo di 60 tratte di addestramento e “Proficiency check” finale al simulatore.

Turboelica

- Licenza ATPL
- 3.000 ore totali di volo, di cui 1.500 su plurimotore e 1.000 in comando sul tipo di velivolo proposto


Art. 4.2 – COPILOTA

Turbojet

- Licenza ATPL ‘frozen’/IR;
 - 800 ore di volo totali, di cui 500 su velivoli a getto in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT);
- o in alternativa: 1.500 ore di volo totali, di cui 150 su velivoli a getto impiegati in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT).

Turboelica

- Licenza pilota ATPL ‘frozen’/IR;
- 800 ore di volo, di cui 500 su velivolo tipo / variante di tipo offerto per il servizio.



Nota. In fase di esecuzione del servizio, l'impiego di componenti l'equipaggio di condotta i cui nominativi non risultano già concordati con la Committente, determina l'applicabilità di relativa penale, come riportata al successivo art.6.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La D.A. deve garantire la disponibilità operativa dell'aeromobile, del tipo offerto in sede di gara e accettato dall'Ente Appaltante, senza limitazioni orarie, per l'intero arco delle 24 ore e per tutti i giorni dell'anno, su richiesta della Centrale Operativa 118 Emilia Est.

Tale disponibilità deve essere assicurata indipendentemente da eventuali chiusure notturne e/o lavori presso l'aeroporto sede della base operativa, in conformità alle ordinanze ENAC che regolano l'estensione oraria e l'apertura notturna degli scali per missioni sanitarie urgenti.

La D.A. deve disporre, all'interno della propria Centrale Operativa, di un numero telefonico dedicato per le comunicazioni con la Centrale Operativa 118 Emilia Est e, ove previsto, con il Centro Riferimento Trapianti dell'Emilia Romagna (CRT-ER).

Il personale addetto alla comunicazione deve essere in grado di interagire verbalmente in lingua italiana.

Art. 5.1 – PREAVVISO

Il Centro Riferimento Trapianti dell'Emilia Romagna (CRT-ER) richiede alla Centrale Operativa 118 Emilia Est la verifica della **fattibilità del trasporto aereo**. La Centrale Operativa contatta la Ditta Aggiudicataria (D.A.) telefonicamente e successivamente trasmette la **richiesta di preavviso di disponibilità**.

In caso di attivazione del servizio, la D.A. è preavvertita direttamente dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est.

Qualora l'accesso a tali infrastrutture aeronautiche selezionate non sia possibile, la D.A. deve fornire **motivazione documentata** alla Centrale Operativa e concordare **destinazioni alternative** compatibili con le esigenze cliniche e logistiche della missione.

Durante la fase di preavviso, la Centrale Operativa fornisce alla D.A. i seguenti dati:

- Centro di prelievo e centro di trapianto;
- Tipologia del trasporto da effettuare (organi, équipe chirurgica, paziente, ecc.);
- Eventuali attrezzature sanitarie da trasportare;
- Ogni altra informazione disponibile utile alla pianificazione della missione.


In questa fase, il fornitore deve comunicare:

- Aeroporti di partenza e di arrivo;
- Tempo stimato di volo;
- Eventuali limitazioni operative (chiusure aeroportuali, condizioni meteo avverse, vincoli tecnici).

La fase di preavviso può essere **omessa in caso di attivazione immediata**, come previsto dai protocolli di emergenza e urgenza del sistema trapiantologico nazionale

Art. 5.2 – DISDETTA

Subordinatamente al susseguirsi degli eventi, la Centrale Operativa 118 Emilia Est può dare alla D.A. disdetta telefonica della necessità dell'aeromobile, cui segue comunicazione formale tramite piattaforma dedicata e successiva comunicazione



telefonica di conferma, senza produrre alcun diritto di compenso a favore della Ditta aggiudicataria, fatto salvo che la disdetta avvenga dopo il decollo dell'aeromobile dalla sua base operativa per cui viene riconosciuto il compenso per i tempi di volo e gli scali occorrenti per il rientro dell'aeromobile alla sua base operativa.

Art. 5.3 – CONFERMA TRASPORTO ORGANI/EQUIPE E TRASPORTO DI PAZIENTE CON BARELLA

In caso di conferma della necessità di trasporto organo e/o equipe medica e/o di paziente con barella da parte della Centrale Operativa 118 Emilia Est, la D.A. è tenuta a provvedere come segue:

- a) garantire il completamento delle operazioni di imbarco dell'équipe medica e/o dell'organo **entro e non oltre 3 (tre) ore** dalla “conferma del volo” comunicata dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est, assicurando la disponibilità di **almeno n. 1 (uno) aeromobile** tra quelli dichiarati nelle proprie disponibilità, salvo diverso accordo formalmente concordato tra le Parti;

Costituisce **criterio premiale in fase di offerta** il completamento delle operazioni di imbarco dell'équipe medica e/o dell'organo entro 2 (due) ore dalla “conferma del volo”.


- b) qualora si verifichino esigenze operative particolari, la D.A. dovrà altresì garantire quanto segue:

- I. nel caso di impiego contemporaneo di **due équipe mediche dirette al medesimo sito di prelievo**, con necessità di **rientri differenziati**, la disponibilità del volo aereo per il rientro dovrà essere assicurata **entro 2 (due) ore** dall'orario di arrivo dell'équipe presso il sito donativo;
- II. nel caso di necessità di **trasporto contemporaneo di due équipe mediche verso siti differenti**, la D.A. dovrà garantire il completamento delle operazioni di imbarco della prima équipe medica e/o degli organi **entro e non oltre 3 (tre) ore** dalla “conferma del volo”, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di **un ulteriore aeromobile entro e non oltre 4 (quattro) ore** dalla “conferma del volo rispetto a quello indicato alla precedente lettera a), nonché la possibilità di trasportare **fino a due équipe mediche**, assicurando l'evasione delle relative richieste, salvo diverso accordo formalmente concordato tra le Parti.

- c) garantire di aver completato l'imbarco del paziente barellato **entro e non oltre 6 ore** dalla “conferma del volo” da parte della Centrale Operativa 118 Emilia Est nell'occorrenza di dover attivare un velivolo per il trasporto di un paziente in barella, se non diversamente concordato.

Nota. La mancata disponibilità dell'aeroplano a seguito di conferma della necessità di trasporto, ovvero il suo approntamento in termini temporali superiori a quanto sopra indicato, determina l'applicabilità di relativa penale, come riportata al successivo art.6.

- d) garantire la gestione contemporanea di più richieste;
- e) assicurare il trasporto di organi, tessuti, campioni biologici e di eventuali presidi e/o apparecchiature elettromedicali a bordo;
- f) mettere a disposizione il velivolo più idoneo in funzione della tipologia di trasporto, della destinazione, dei tempi di intervento, anche in base alla situazione meteorologica, predisponendo allo scopo il relativo piano di volo e le eventuali autorizzazioni necessarie; alle strutture richiedenti il trasporto spetta solo l'eventuale



dichiarazione di urgenza sanitaria qualora risultasse necessario per attivare il volo, da altri aeroporti rispetto a quello di stazionamento ottimale, oltre il minimo dei velivoli messi a disposizione dallo stesso;

- g) comunicare alla Centrale Operativa 118 Emilia Est **entro 30 minuti** dalla conferma del volo: tipologia e marche di immatricolazione dell'aeromobile, il nominativo e il recapito telefonico del Comandante, il piano di volo che comprende i seguenti dati:
- 1) aeroporto di partenza e orario di decollo,
 - 2) tempi stimati di volo,
 - 3) aeroporto di destinazione e orario previsto di atterraggio,
 - 4) aeroporto di rientro;
- h) comunicare in tempo reale alla Centrale Operativa di 118 Emilia Est, per tutta la durata della missione, aggiornamenti in merito agli orari di decollo e di atterraggio, il tempo previsto di volo, nonché eventuali ritardi e/o imprevisti;
- i) approntare, in caso di avaria del velivolo nel corso del trasporto, una strategia alternativa al fine di garantire il buon esito della missione; il piano di backup deve essere condiviso e autorizzato dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est.

Si precisa che tutte le comunicazioni telefoniche in fonia e dati, da e per la Centrale Operativa 118 Emilia Est sono registrate.

Art. 5.4 – RISCONTRO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

La D.A., in attesa di eventuale conferma o disdetta, deve provvedere a identificare gli aeroporti più competitivi per la missione e a verificarne l'operatività attraverso la propria Centrale Operativa, dandone comunicazione alla Centrale Operativa 118 Emilia Est, unitamente ai tempi di volo previsti. Eventuali chiusure di aeroporti di interesse per la possibile missione, devono essere debitamente documentate ed è a cura della D.A. individuare scali alternativi, rimanendo a carico della Centrale Operativa 118 Emilia Est la determinazione della fattibilità.

Art. 5.5 – MODALITA' ESECUTIVE DEL TRASPORTO


Il trasporto aereo degli organi destinati al trapianto e delle equipe di prelievo deve garantire la standardizzazione della filiera della sicurezza e della tracciabilità delle missioni.

Si richiede un sistema di identificazione rapida e informatica dei componenti delle equipe in movimento, particolarmente utile per soddisfare i requisiti di identificazione del personale viaggiante in ambiente aeronautico.

Art. 6 – INADEMPIMENTI E PENALI

La sottoscrizione del contratto vincola la Ditta aggiudicataria al rispetto di tutte le clausole e all'obbligo di garantire la fornitura del servizio, come precisato nel presente capitolato, ogniqualvolta venga richiesto.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.



Fatte salve le eventuali responsabilità penali a carico della D.A., nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le penalità sotto riportate, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:


La seguente tabella riassume le circostanze di inadempienza alle clausole del servizio per le quali è prevista l'applicazione di penali e i relativi importi:

#	Descrizione inadempimento	Importo penale
1	Ritardato posizionamento dell'aeromobile rispetto ai tempi previsti dall'art.5.3 e 5.4.	Una volta e mezzo la tariffa "tempi di volo" per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
2	Carenza di documentazione nei termini indicati all' Art.11.2- ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ.	10% dell'importo complessivo di fattura per la missione corrispondente
3	Mancata effettuazione del servizio richiesto.	Tre ore alla tariffa "tempi di volo", fatti salvi ulteriori provvedimenti già richiamati all'art.6
4	Mancata disponibilità di una o più attrezzature sanitarie.	10% dell'importo complessivo di fattura per la missione corrispondente
5	Impiego di componenti l'equipaggio di condotta della D.A. non precedentemente concordato con la Committente.	15% dell'importo complessivo di fattura per la missione corrispondente
6	Differmità dai requisiti di esperienza e qualifiche minime previste per il personale della D.A. impiegato per il servizio richiesto.	10% dell'importo complessivo di fattura per la missione corrispondente
7	Impiego di aeromobili di tipologia e/o marche di immatricolazione non precedentemente concordati con la Committente.	20% dell'importo complessivo di fattura per la missione corrispondente
8	Differmità dalle caratteristiche minime previste per gli aeromobili impiegati per il servizio richiesto (Art.3 e 8.1).	20% dell'importo complessivo di fattura per la missione corrispondente
9	Per qualsiasi altra inosservanza del presente Capitolato non riconducibile alle precedenti condizioni.	5% dell'importo complessivo di fattura per la missione corrispondente

Si richiama, inoltre, quanto previsto all'art. 30 del presente capitolato speciale e l'applicazione delle penali dovute secondo la clausola n.5 di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.

Il totale delle penali per ritardato adempimento non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale per l'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto dal DEC dell'Azienda USL alla D.A. per mezzo di posta elettronica certificata; la D.A. deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 solari dalla stessa contestazione.



Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà trasmessa al RUP la non conformità e la proposta per l'applicazione della penale prevista, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72, che dovrà essere pagata all'Azienda sanitaria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso la D.A. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta salva la facoltà dell'Azienda sanitaria, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altri operatori per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.


Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- b) cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- d) notifica di due diffide ad adempiere da parte dell'Azienda sanitaria senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f) mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- h) violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- j) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.lgs 36/2023.

Indipendentemente dalle azioni sopra indicate, in caso di inosservanza delle norme contrattuali saranno applicate penalità proporzionate alla gravità dell'irregolarità, al danno



arrecato al servizio e alla reiterazione delle manchevolezze, previa contestazione e valutazione delle eventuali giustificazioni.

Non sarà tollerata la mancata effettuazione del servizio costituendo questo un gravissimo inadempimento.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Resta inteso che i maggiori costi conseguenti l'inadempimento saranno addebitati integralmente alla D.A.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Art. 8 – INVARIABILITA' DELLE TARIFFE

I prezzi formulati in sede di stipula del contratto dovranno rimanere fissi e invariati in relazione al tipo di aeromobile impiegato, salvo le modifiche consentite dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Tale vincolo resta valido anche in caso di adeguamenti riguardanti la struttura organizzativa, il personale, gli aeromobili e i mezzi della D.A., necessari per il mantenimento del Certificato di Operatore Aereo e/o di altre certificazioni correlate, a seguito dell'adozione di nuove normative europee e/o nazionali.

Restano salve le eventuali condizioni migliorative che la Ditta aggiudicataria potrà praticare.

Art. 8.1 – TIPO DI AEROMOBILE NON CONVENZIONATO

1. Applicazione della Tariffa

Qualora la Ditta Aggiudicataria (D.A.) esegua la missione con aeromobile non compreso tra quelli indicati in sede di aggiudicazione, la tariffa per ora di volo sarà pari a quella prevista per un aeromobile convenzionato ed equivalente per prestazioni.

2. Obbligo di Documentazione


In tale circostanza, la D.A. è tenuta a presentare idonea documentazione attestante l'equivalenza prestazionale dell'aeromobile impiegato rispetto a quello convenzionato.

3. Divieto di Maggiorazione

Non sono ammessi compensi superiori alla tariffa massima convenzionata, anche qualora l'aeromobile impiegato presenti caratteristiche superiori.

4. Aeromobili con Prestazioni Inferiori

Qualora la missione venga svolta con aeromobili non compresi tra quelli aggiudicati e aventi caratteristiche prestazionali e/o di configurazione inferiori alle minime previste



dall'art. 3, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare una penale in conformità a quanto stabilito al punto 8 della tabella riportata al precedente art. 6.

Art. 9 – STATO DELL'AEROMOBILE

1. Obbligo di Aeronavigabilità

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a garantire che l'aeromobile, o gli aeromobili convenzionati per l'esecuzione del servizio, siano costantemente mantenuti in condizioni di aeronavigabilità, conformemente al Regolamento EASA Part M, e pronti all'impiego per le missioni richieste.

2. Assenza di Anomalie Differite

L'aeromobile impiegato non deve presentare alcuna anomalia differita al di fuori dei termini consentiti dal Minimum Equipment List (MEL) approvato.

3. Manutenzione Programmata

L'aeromobile messo a disposizione per ciascun servizio deve essere esente da scadenze di manutenzione programmata per l'intera durata della missione.

4. Raccomandazioni per la Manutenzione

Costituisce **criterio premiale** la presenza di contratti di tipo "parts-by-the-hour" con i costruttori della cellula e dei motori, al fine di garantire la continuità operativa e la disponibilità dei ricambi.

Art. 10 – ASSICURAZIONI

1. Obbligo di Copertura Assicurativa

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a garantire che l'aeromobile impiegato per ciascun servizio richiesto dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est, nonché l'equipaggio di condotta e i passeggeri trasportati, siano assicurati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La D.A. si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile per tutta la durata del contratto compresi rinnovi ed eventuale proroga, relativa a tutti gli eventuali danni arrecati all'Azienda sanitaria e a terzi con un massimale non inferiore a € 6.000.000,00.

La D.A. si impegna ad assicurare la copertura assicurativa in caso di morte e/o infortuni nel rispetto delle norme vigenti con i seguenti massimali minimi:

Massimali Minimi di Garanzia

La copertura assicurativa deve prevedere i seguenti massimali minimi:


- € 2.500.000,00 per ciascuna persona trasportata, per morte o invalidità permanente;
- € 250,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea.

2. Cumulabilità delle Polizze

La polizza deve contenere espressa clausola di cumulabilità con altre eventuali coperture assicurative già in essere a favore delle persone trasportate.

3. Obbligo di Trasmissione Documentazione

Copia delle polizze assicurative in corso di validità deve essere trasmessa al Servizio Acquisti di Area Vasta e al Servizio gestore dell'Azienda USL contestualmente alla notifica dell'avvenuta aggiudicazione.



La Ditta Aggiudicataria è altresì obbligata a comunicare tempestivamente copia di tutti i rinnovi, appendici e qualsiasi variazione contrattuale inerente le polizze assicurative.

Art. 11 – COMPENSI

Le tariffe, oggetto di compenso, sono intese comprensive dei costi a carico della Ditta Aggiudicataria e in particolare quelli afferenti alla gestione tecnico-operativa dell'aeromobile, del personale e relative diarie fuori sede, dei mezzi di trasporto ad uso dello stesso personale, delle assicurazioni, delle tasse di assistenza ai voli in rotta, ecc. mentre fanno eccezione le spese soggette a rimborso per quanto di seguito specificato.

Con riferimento all'offerta economica e alle condizioni definite in sede di aggiudicazione, l'Azienda U.S.L. riconosce alla Ditta, il mese successivo a quello di competenza, i seguenti corrispettivi per ogni singolo trasporto:


- 1) Tariffa forfetaria per minuto di volo convenuta per i tempi di volo, tenuto conto che si avallano:
 - a) i tempi intercorrenti fra gli effettivi orari di decollo e atterraggio (tempi stick) rispettivamente anticipato il primo e posticipato il secondo di 5 (cinque) minuti;
 - b) 60 minuti massimi per i voli di primo posizionamento sull'aeroporto richiesto e altrettanto per il rientro dell'aeromobile alla destinazione determinata dalla D.A.; detti voli devono comunque essere documentati.

Nota 1. Nel caso di posizionamento dell'aeroplano da aeroporto diverso dalla base operativa / di armamento dichiarata in sede di offerta, ovvero volo di rientro al termine missione presso un aeroporto diverso dalla base operativa / di armamento dichiarata in sede di offerta, qualora i relativi tempi superino la durata prevista per partenza e arrivo presso la base operativa / di armamento dichiarata, si applica la tariffa per minuto di volo corrispondente a quella per la base operativa / di armamento.

Nota 2. La condizione non si applica per richiesta di posizionamento diretto presso l'aeroporto di destinazione dell'equipe medica e/o di prelievo dell'organo.

- 2) Tariffa forfetaria per ciascun minuto di sosta e attesa sull'aeroporto di destinazione dell'equipe sanitaria e/o di prelievo dell'organo;
- 3) Valore forfetario convenuto per i diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l'effettuazione della attività richiesta;
- 4) Valore forfetario convenuto per i Diritti aeroportuali al rientro dell'aeromobile presso la propria base operativa / di armamento;
- 5) Tariffa forfetaria per minuto di volo per servizio aggiuntivo di trasporto **n.1 paziente barellato, 1 caregiver** e di una **équipe sanitaria composta da 4 persone**
- 6) Tariffa forfetaria per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta nei termini disposti dalle norme vigenti **NON SOGGETTA A PARAMETRAZIONE**;

Il compenso è attuato con rimborso dell'imposta erariale per i passeggeri trasportati, se dovuta in carenza di esenzione, al costo sostenuto dall'Operatore Aereo che ha effettuato il servizio dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuto versamento.



Art. 11.1 – CASI PARTICOLARI

A) Qualora l'aeromobile, posizionato come richiesto dalla Centrale Operativa, non possa decollare per sopravvenute avverse condizioni meteorologiche e il trasporto venga annullato, sono riconosciuti i seguenti compensi:

1) la tariffa relativa ai tempi di “sosta e attesa” per il periodo decorrente dal momento di posizionamento effettivo alla comunicazione di annullamento da parte della Centrale Operativa;

2) i diritti aeroportuali derivanti dal posizionamento e dalla sosta in attesa fino alla comunicazione di annullamento.

B) Qualora l'aeromobile, per avverse condizioni meteorologiche, si posizioni o sia disponibile alla missione su un aeroporto diverso da quello convenuto, ma tale posizionamento sia accettato dalla Centrale Operativa per il prosieguo della missione, i tempi di “sosta e attesa” superiori a due ore decorrenti dal momento del posizionamento all'orario di effettivo decollo, sono forfetariamente compensati alla tariffa corrispondente con il limite di due ore, restando invariati i valori delle altre voci di compenso.

C) Qualora, per specifiche esigenze operative della Centrale Operativa 118 Emilia Est, l'aeromobile esegua, per un singolo servizio, esclusivamente la tratta di andata senza ulteriori esigenze di trasporto, non è riconosciuto alcun importo per sosta, applicandosi i compensi relativi ai rimborsi limitatamente all'aeroporto di destinazione per la tratta convenuta.

D) Possono verificarsi eventi del tutto particolari ed eccezionali per i quali la Centrale Operativa 118 Emilia Est deve richiedere, di volta in volta, i relativi preventivi di spesa, che saranno accettati qualora sia dimostrabile che gli stessi siano formulati in analogia con quelli di offerta.


E) Qualora la Centrale Operativa 118 Emilia Est richieda aeromobili con caratteristiche di impiego o portata diverse da quelle di cui all'art. 3, normalmente per servizi con più personale di assistenza, e non vi siano state indicazioni da parte della D.A. in sede di offerta a titolo di “servizio aggiuntivo”:

1) il preventivo di spesa potrà essere accettato se dimostrabile che lo stesso è in linea con i prezzi di mercato vigenti al momento per lo specifico aeromobile e per la determinata tratta;

2) qualora i tempi di attesa sull'aeroporto di posizionamento richiesto dal committente superino i 90 minuti per ragioni imputabili a fattori organizzativi del committente e/o sanitari, è riconosciuta una quota pari al 50% dell'importo convenuto per minuto di volo, per i tempi eccedenti i primi 90 minuti.

F) In caso di interruzione della missione in corso per cause imputabili alla D.A., nulla è dovuto dall'Azienda USL, anche per la parte di volo eventualmente effettuata.

G) In caso di avaria dell'aeromobile nel corso della missione, ma con provvedimento di sostituzione che consenta il completamento del servizio, i diritti della D.A. sono limitati ai corrispettivi previsti per l'impiego di un solo aeromobile.



Fermo restando quanto sopra, data la varietà delle possibili casistiche operative, le parti possono concordare soluzioni economiche diverse da quelle indicate, nel rispetto del principio di buona fede.

La proposta della Ditta Aggiudicataria deve essere formulata per iscritto.

Art. 11.2 – ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Le fatture attinenti le attività effettive con riferimento ad ogni singola tratta, devono essere corredate della seguente documentazione:

- Copia del Giornale di Bordo (in inglese “*Flight Log*”) con annotati i dati del volo previsti e gli eventi operativi significativi, eventualmente, occorsi durante la tratta;
- Copia dei fogli del Quaderno Tecnico di Bordo (QTB) - ovvero “*Aeroplane Technical Log (ATL)*” - con specifico dettaglio delle informazioni e dati richiamati al Documento EASA Part M, par. M.A. 305/6;

Nota. qualora i tempi “stick” (orari di decollo e atterraggio) per i velivoli ed il numero di persone trasportate non si evincano dai documenti sopra indicati, tali informazioni devono essere fornite con documentazione aggiuntiva.

Art. 11.3 - TRASPORTI NON A CARICO DEL S.S.N. (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

1. Richieste di Trasporto Extra SSN

Alla Centrale Operativa 118 Emilia Est possono pervenire richieste di trasporto mediante aeromobile sanitario i cui oneri non siano imputabili al Servizio Sanitario Nazionale. In tali casi, la Centrale Operativa 118 Emilia Est potrà segnalare al richiedente la possibilità di avvalersi della Ditta Aggiudicataria (D.A.) del presente contratto.


2. Condizioni di Accettazione

Qualora il richiedente accetti la proposta, la Centrale Operativa 118 Emilia Est potrà trasmettere la richiesta di trasporto alla D.A., che si impegna ad effettuare il servizio alle medesime condizioni operative ed economiche previste per l’Azienda USL, fatti salvi i maggiori oneri di cui al presente articolo.

3. Condizioni Applicabili

Per tale attività si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Il servizio di trasporto è accettato dalla Ditta Aggiudicataria a proprio rischio, e nulla potrà essere richiesto alla Centrale Operativa 118 Emilia Est, né all’Azienda USL, per mancati pagamenti, ritardi o qualsiasi altra circostanza che possa arrecare danno alla Ditta in conseguenza dell’accettazione del trasporto;
- b) La Ditta Aggiudicataria riconosce all’Azienda USL il rimborso delle spese vive sostenute dalla Centrale Operativa 118 Emilia Est (telefoniche, coordinamento, trasporti via terra, ecc.), stabilito forfetariamente in **€ 1.000,00 oltre IVA per ciascuna missione**;
- c) L’Azienda USL provvede ad emettere la relativa nota di debito di richiesta di rimborso alla Ditta di cui sopra.



Art. 12 – INFORMAZIONI AL PERSONALE SANITARIO

1. Obbligo di Produzione del Documento Informativo

Senza alcun onere a carico dell'Azienda USL, la Ditta Aggiudicataria è tenuta, ai fini della migliore esecuzione del volo sanitario e della conoscenza di specifici aspetti correlati al volo e all'aeromobile da parte del personale sanitario, a predisporre per ciascun aeromobile offerto nel servizio oggetto del contratto un documento informativo in forma di opuscolo, da rendere disponibile alla Centrale Operativa 118 Emilia Est in congruo numero di copie.

2. Contenuti Minimi del Documento

L'opuscolo deve contenere tutte le informazioni utili e necessarie per il comportamento delle persone a bordo, sia in condizioni ordinarie sia in situazioni di emergenza in volo.

Particolare attenzione deve essere dedicata agli aspetti relativi al trasporto sanitario di pazienti, incluse:

- le operazioni di imbarco;
- l'assistenza a bordo durante il volo;
- il coordinamento con l'equipaggio di condotta in presenza di situazioni particolari

3. Trasporto di Organi

Il documento deve disciplinare le modalità di trasporto del contenitore dell'organo/i, con specifico riferimento a quanto previsto dall'Art. 1 del presente Capitolato.

4. Istruzioni Operative

Devono essere previste e concordate con il personale sanitario della Centrale Operativa 118 Emilia Est specifiche istruzioni relative:

- alla configurazione sanitaria dell'aeromobile;
- all'utilizzo degli apparati elettromedicali durante il volo.

Art. 13 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ' E QUALITÀ'

1. Sistema di Verifica

L'Azienda USL ha istituito un sistema di controllo della conformità e della qualità dei servizi oggetto del presente contratto, conferendo incarico a un'organizzazione esterna.


2. Obblighi della Ditta Aggiudicataria

La Ditta Aggiudicataria, nonché ogni impresa partecipante a raggruppamenti, consorziata o subappaltatrice, è tenuta a:

- fornire la massima collaborazione;
- consentire l'accesso presso le proprie strutture;
- mettere a disposizione documenti e atti richiesti dall'incaricato per la verifica di conformità nell'espletamento del mandato.

3. Ambito del Controllo

Il controllo può comprendere, tra l'altro, la verifica della condotta in volo da parte di piloti qualificati.



4. Riservatezza

Il mandatario incaricato è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni emergenti dai documenti esaminati. L'esito delle verifiche rimane di esclusiva disponibilità dell'Azienda USL committente e potrà essere utilizzato esclusivamente per attività correlate all'esecuzione del contratto.

Art. 14 – COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La D.A. è tenuta a comunicare in forma scritta ogni variazione, rinnovo, limitazione, sospensione, ecc. dei titoli che sono stati di riferimento per l'assegnazione del contratto.

Così pure la D.A. è tenuta a comunicare l'impiego di nuovo personale di condotta (o quant'altro non indicato in sede di offerta) con evidenza delle qualifiche professionali rispondenti ai requisiti del presente Capitolato.

La D.A. è tenuta a redigere i rapporti che la Azienda USL richieda in relazione a fatti ed eventi occorsi nell'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni, scritte e verbali, devono essere effettuate in lingua italiana.

Art. 15 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento del servizio ha una durata di **anni 4** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del servizio per ulteriori due anni, anche separatamente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica/Pec.

Durante il periodo di rinnovo, il servizio dovrà essere eseguito alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.


In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni normative, economiche e con le stesse modalità previste dal presente capitolato.

Diversamente, il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9 dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice degli Appalti, in caso di aumento dei fabbisogni/prestazioni nell'arco della durata contrattuale, nonché per la revisione dei prezzi.

Si riepiloga di seguito il valore globale stimato della procedura come nella tabella sotto riportata:



Importo complessivo quadriennale a base di gara	€ 6.000.000,00
Opzione di proroga (rinnovo 2 anni)	€ 3.000.000,00
Opzioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice	€ 5.000.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.200.000,00
Opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 11 del Codice	€ 750.000,00
Valore globale stimato	€ 15.950.000,00

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del servizio preposto, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La Ditta aggiudicataria s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra Ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità del servizio volo.

Art. 16 – PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla D.A. le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione mediante posta elettronica certificata, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica se *presente e previa rinegoziazione*, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 C.C. - clausola risolutiva espressa).


In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda sanitaria;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.

Il periodo di prova è altresì necessario per valutare opportune variazioni all'organizzazione del servizio, senza oneri aggiuntivi per l'AUSL.

Art. 17– RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La D.A. deve comunicare all'Azienda USL il nominativo di un Responsabile/Referente del servizio, quale rappresentante della stessa, cui fare riferimento per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. Di tale responsabile la ditta deve fornire il recapito telefonico/cellulare e indirizzo mail per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.



Il Responsabile/Referente deve, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Egli deve mantenere un contatto continuo con i Referenti segnalati dall'Azienda USL per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo e relativi riferimenti di contatto di un sostituto.

Le persone addette alle comunicazioni con la Centrale Operativa 118 Emilia Est saranno fluenti nella lingua italiana, parlata e scritta.

Art. 18 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice degli Appalti. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*


Art. 19 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA D.A.

Per lo svolgimento del servizio, la ditta dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

A richiesta dell'Azienda USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto delle norme del presente articolo.

Pertanto, sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda USL o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, la stessa procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere



risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Resta comunque inteso che l'Azienda USL di Bologna rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 20 – ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEI SERVIZI NEL CASO DI INSOLVENZA O DI COMPLETAMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO

In caso di esecuzione o completamento dei servizi, nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del Codice degli Appalti.

Art. 21 – DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'attività prestata dalla D.A., al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dall' Azienda Sanitaria, non può essere sospesa.

In caso di conflitto sindacale tra la D.A. e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della D.A. sono detratti dal computo mensile. La D.A. è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e deve garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di trattenere un importo rapportato al minor servizio erogato e al conseguente danno subito a suo insindacabile giudizio.


Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, deve comunicarlo tempestivamente all' Azienda Sanitaria.

Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell' Azienda Sanitaria, la stessa provvede a fornire il regolare svolgimento del servizio di cui al presente capitolato nel modo che ritenga più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, l'Azienda Sanitaria può effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.

Art. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La D.A. **deve aver provveduto:**

- all'istituzione, all'interno della propria Azienda, di un Servizio di Prevenzione e Protezione;
- alla designazione dei Rappresentanti per la sicurezza e del medico competente.



- all'individuazione dei fattori di rischio nelle diverse fasi dell'attività svolte dal proprio personale;
- alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale fascicolo è disponibile sul seguente sito:

Azienda USL di Bologna: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Per l'affidamento di questo servizio non è stata considerata necessaria la predisposizione di un DUVRI.

La D.A. è comunque tenuta a fornire all'ente appaltante eventuali procedure definite in materia di sicurezza, attinenti comportamenti e modalità operative da tenersi a bordo degli aeromobili.

Art. 23 – RESPONSABILITA'

L'Azienda USL di Bologna è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.


La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023



Art. 25 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda sanitaria esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.


Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40 di cui all'art.6 D.Lgs 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.



Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per AUSL BO:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.


A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna.

L'Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.



La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.


Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi:
---------------	---



	1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Art. 26 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, su richiesta del fornitore, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.


L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo. La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante comunicazione.

La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste.

Le nuove condizioni economiche determinate dalla revisione dei prezzi saranno applicabili a partire dal 30° giorno successivo alla data di accettazione da parte della stazione appaltante.

Art. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o



predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI


1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.

5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di



esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

7. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 29 – CLAUSOLA DI WHISTLEBLOWING

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Art. 30 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITA' DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.


Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5



La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.


Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10



La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art. 31 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)